



Scheda aggiornata al 20 dicembre 2023

Dipartimento Politiche Sociali

Legge n°193 del 7 dicembre 2023- Gazzetta Ufficiale n° 294 del 18 dicembre 2023

La Legge 193/2023, che entrerà in vigore dal 2 gennaio 2024, garantisce il diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento.

Articolo 1-

Intende tutelare il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni o subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Articolo 2-

Nell'ambito della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi ma anche nell'ambito della stipula di ogni altro tipo di contratto, anche tra privati, quando, al momento della stipula del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini:

- non è ammessa la richiesta di informazioni sulla salute della persona in merito a patologie oncologiche dalle quali la persona è stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si è concluso senza episodi di recidiva da più di 10 anni alla data della richiesta;
- nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno di età, il periodo si riduce a 5 anni.
- Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dalla persona stessa. Qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali
- In tutte le fasi di accesso ai servizi, comprese le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, gli operatori forniscono alla persona adeguate informazioni circa il diritto di cui godono ed è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti, utili a finalizzare le operazioni richieste.
- Non sono previsti costi e/o oneri aggiuntivi.
- Inoltre, è fatto divieto richiedere visite mediche di controllo e/o accertamenti sanitari.
- Se le informazioni sono state acquisite in un periodo precedente, non possono essere utilizzate trascorsi i periodi di cui sopra.
- La persona interessata deve inviare, tramite raccomandata A/r o tramite Pec, la certificazione contenente i requisiti necessari per l'esclusione. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, gli operatori provvederanno alla cancellazione dei dati.
- Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge contenenti clausole difformi, le stesse sono legalmente nulle.

- Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione, eventualmente predisponendo formulari e modelli.
- Analogo provvedimento è adottato, anche in termini temporali, dall'<u>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni</u>, sentito il <u>Garante per la protezione dei dati personali.</u>

Articolo 3-

- Vengono introdotte le opportune modifiche alla legge n°184 del 4 maggio 1983, in materia di adozione, a tutela dei minori.
- Sono stabilite le **modalità di attuazione**, con **decreto** del <u>Ministro della salute</u>, di concerto con il <u>Ministro della giustizia</u>, da adottare **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della Legge, sentita la <u>Commissione per le adozioni internazionali</u>.

Articolo 4-

- Per l'accesso ai concorsi e selezioni, nel settore pubblico e privato, quando è previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o attinenti allo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute in merito a patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Articolo 5-

- Entro 6 mesi saranno stabilite le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Legge.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti. Sino a tale data, si applicano comunque i termini previsti dalla Legge.
- Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di Legge.

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it

ALICE LOCCI

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660

Cell. 348.95.01.793 E-mail a.locci@cisl.it Telegram https://t.me/Dipolsocislmi